



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI PERUGIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Prot. 2011/0008414

del 11/03/2011

Fascicolo : 2011/VII.11/1



## **Ai Collaboratori Esperti Linguistici**

**Al Direttore del Centro Linguistico di Ateneo  
Chiar.mo Prof. Claudio VINTI**

**Oggetto:** Collaboratori Esperti Linguistici – prestazione lavorativa ed assenze dal servizio – adempimenti in caso di malattia, congedi ed aspettative.

Facendo seguito alla nota del 22/1/2009, prot. n. 000343 ed alla successiva del 2/12/2009, prot. n. 0052758, con le quali si fornivano al Direttore del C.L.A. indicazioni in merito agli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa ed alle assenze dal servizio del Collaboratori Linguistici, si ribadisce che è demandato al Responsabile della struttura cui afferiscono i medesimi (Centro Linguistico di Ateneo) il controllo circa l'effettivo svolgimento della loro prestazione lavorativa.

Si ricorda in proposito che il rapporto lavorativo degli ex Lettori, ora Collaboratori linguistici, è disciplinato dal Contratto per i Collaboratori ed Esperti Linguistici di Lingua Madre, approvato in sede di conciliazione il 27.09.2002.

In forza del citato contratto, detti Collaboratori sono obbligati a rendere una prestazione complessiva di 500 ore annue, articolate di norma in n. 15 ore settimanali massime, dedicate per non più del 50% allo svolgimento di esercitazioni ....., con la flessibilità dettata dalle esigenze di servizio; il controllo delle prestazioni in oggetto è di competenza delle strutture cui afferisce (art. 2 Compiti).

Inoltre il Collaboratore Linguistico è tenuto ad osservare l'orario di servizio e ad annotare le attività svolte ed il relativo numero di ore in apposito registro vistato (art. 7 Doveri), nonché a rispettare, come il restante personale dipendente, le disposizioni richiamate in caso di assenze, congedi e scioperi (art. 8 Assenze Congedi e Scioperi) anche in relazione alle conseguenti decurtazioni retributive, congedi di vario tipo (artt. 9, 19 e 11) ed infine missioni (art. 13).

In particolare, il Collaboratore linguistico, per ogni giorno di assenza totale dal servizio, deve produrre il necessario giustificativo (ad esempio ferie, permessi, congedi, malattia ecc..).

Per quanto invece riferito ai Collaboratori Esperti linguistici il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal C.C.N.L. del Comparto Università (C.C.N.L. 21/5/1996, 5/9/1996 e seguenti) si conferma che la prestazione lavorativa e quindi le assenze dal servizio, sono regolate dalla medesima normativa applicabile al personale Tecnico-amministrativo.

Pertanto, si ricorda al Direttore del C.L.A. che ai fini di una puntuale verifica dell'attività svolta dai predetti, nonché del controllo delle relative assenze, si rende assolutamente indispensabile programmare ad inizio anno tutta l'attività di supporto alla didattica





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI PERUGIA

propria dei Collaboratori Linguistici con i relativi orari di erogazione delle prestazioni e, in caso di assenza dal servizio, pretendere e conservare i relativi giustificativi.

Si ricorda inoltre che, ad eccezione delle assenze per lutto, per grave infermità dei familiari ovvero per malattia/infortunio, tutte le altre tipologie di assenza debbono essere preventivamente autorizzate.

Si precisa, inoltre, che in relazione alla recente normativa in materia di assenze per malattia/infortunio che ha imposto controlli sempre più approfonditi, tutti i Collaboratori linguistici assenti per malattia sono obbligatoriamente tenuti a comunicare, tassativamente entro le ore 10,00 del giorno di inizio o di prosecuzione della malattia, la propria assenza dal lavoro al numero appositamente dedicato 075/5852041, al fine di garantire il tempestivo espletamento della visita fiscale da parte della competente A.S.L., alla quale deve essere dunque inviata con la massima celerità la relativa richiesta.

L'omissione della predetta comunicazione, unitamente alla inesatta indicazione del proprio recapito, comporta peraltro l'avvio del procedimento disciplinare e/o delle sanzioni previste dalla vigente disciplina.

Tutti i Collaboratori linguistici sono altresì tenuti a trasmettere i certificati di malattia, che ove non pervenuti tramite il sistema di trasmissione telematica (PEC), dovranno comunque essere recapitati, entro 5 giorni dall'inizio della malattia, all'Ufficio Rilevazione Presenze della Ripartizione del Personale, che provvederà alla applicazione delle decurtazioni stipendiali eventualmente conseguenti.

Rimane fermo l'onere per il Collaboratore linguistico di avvertire tempestivamente dell'assenza il responsabile della Struttura entro le ore 10,00 del primo giorno di malattia/infortunio.

In caso di infortunio permane in capo al C.L.A. l'onere dell'inoltro della denuncia di infortunio nel termine tassativo di 48 ore, pena l'applicazione delle sanzioni di legge.

Relativamente alla concessione di eventuali congedi ed aspettative richieste dai predetti Collaboratori, il Direttore del C.L.A. avrà cura di darne comunicazione tempestiva all'Ufficio Rilevazione Presenze, specialmente nei casi in cui detti benefici comportino corrispondenti riduzioni dello stipendio.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
**Dott. ssa Angela Maria LACAITA**